



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6567 del 2006, proposto da:

Soc. Savitec Snc, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Centore, con domicilio eletto presso Lorenzo Caravella in Roma, via Tuscolana, 16;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 8^ Centro Rifornimenti e Mantenimento Roma Esercito Italiano;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

S.R.L. Savitec e Srl Santillo, rappresentate e difese dall'avv. Paolo Centore, con domicilio eletto presso Marco Caravella in Roma, via Tuscolana, 16;

*per il riconoscimento dei danni subiti a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione e del contratto di
fornitura rep. n. 774 del 3/12/2003*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2012 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con atto notificato l'8 giugno 2006, depositato nei termini, la SA.VI.TEC. s.n.c., in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, ha proposto il ricorso per il risarcimento dei danni patiti dalla stessa in ragione della partecipazione, e successiva aggiudicazione in proprio favore, alla licitazione privata per la fornitura (dapprima) di n. 8 (e successivamente di n. 16) idropultrici autonome silenziose e relativi n. 10 kit di ricambio: aggiudicazione

disposta con verbale rep. n. 771 del 27 novembre 2003 della Commissione nominata dal Direttore dell'8° Centro Riformamenti e Mantenimento di Roma presso il Ministero della Difesa, cui è seguita la stipula del contratto di fornitura n. 774 Rep. del 3 dicembre 2003, annullati successivamente con sentenza n. 3845/04 del T.A.R. Lazio – Roma, confermata dalla sentenza n. 1434/2005 del Consiglio di Stato.

A sostegno del gravame la Società ricorrente deduce le seguenti censure:

- 1) Responsabilità per negligenza ed imperizia dell'Amministrazione per avere colpevolmente invitato la ricorrente a partecipare alla fase dell'aggiudicazione della licitazione privata.
- 2) Responsabilità per negligenza ed imperizia dell'Amministrazione per aver colpevolmente aggiudicato la gara alla ricorrente.
- 3) Responsabilità per negligenza ed imperizia dell'Amministrazione per aver colpevolmente raddoppiato il numero dei beni oggetto di fornitura successivamente alla avvenuta aggiudicazione in capo alla SA.VI.TEC. s.n.c.

La Società ricorrente conclude formulando domanda risarcitoria per responsabilità di tipo contrattuale in capo all'Amministrazione, ed in via subordinata domanda risarcitoria per responsabilità precontrattuale dell'Amministrazione ex art. 1337 c.c., ed in via ancora più subordinata domanda risarcitoria per responsabilità extracontrattuale dell'Amministrazione.

Si è formalmente costituita in giudizio l'Amministrazione intimata a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Ai sensi dell'art. 50 c.p.a. ed art. 111 c.p.c. hanno dispiegato atti di intervento in giudizio, notificati in data 30 settembre 2011, rispettivamente la Soc. SA.VI.TEC. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, e la Soc. Santillo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, le quali hanno chiesto l'integrale accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio.

Con decisione interlocutoria n. 13051 del 2011 questa Sezione ordinava all'Amministrazione resistente di depositare l'originale del contratto n. 774/Rep. stipulato con la Società originaria ricorrente.

L'Amministrazione non ottemperava all'incombente istruttorio e la causa alla pubblica udienza del 30 maggio 2012 è passata in decisione.

DIRITTO

Nonostante la mancata ottemperanza da parte della resistente Amministrazione al disposto incombente istruttorio, il Collegio ritiene di poter passare all'esame del merito della controversia atteso che la Società ricorrente ha depositato in atti copia del contratto n. 774/Rep.

L'azione risarcitoria promossa dalla Società ricorrente si appalesa fondata nei termini appresso indicati.

Va, dapprima, premesso che, secondo una consolidata giurisprudenza, il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica dell'annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione, richiedendosi la positiva verifica di tutti i requisiti previsti, e cioè la lesione della situazione soggettiva tutelata, la colpa dell'Amministrazione, l'esistenza di un danno patrimoniale e la sussistenza del nesso causale tra l'illecito ed il danno subito (cfr. tra le tante CONS. STATO – Sez. V – 28 maggio 2004, n. 3465). Nella fattispecie, per quanto concerne la situazione soggettiva, va evidenziato come l'Amministrazione abbia posto in essere una condotta gravemente colposa, avendo invitato la Società ricorrente a partecipare alla licitazione privata de quo, nonostante avesse previsto nel bando di gara un sub procedimento preliminare di preselezione, al quale la Società ricorrente non aveva partecipato. Tale condotta veniva censurata dalla Società terza classificata alla gara, che impugnava l'aggiudicazione dell'appalto alla Società ricorrente; con le sentenze citate in fatto il giudice amministrativo, in primo e in secondo grado, annullava gli atti di gara, rilevando come l'Amministrazione avesse illegittimamente allargato l'invito anche ad imprese che non avevano partecipato alla fase preselettiva. Secondo il Collegio, la ricorrente ha quindi assolto l'onere probatorio previsto dall'art. 2697 cod. civ., secondo cui chi agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti

costitutivi della domanda, poiché l'esistenza del danno è stata provata in modo univoco, dato che con la corretta applicazione delle regole di gara la Società ricorrente non sarebbe risultata aggiudicataria, e non avrebbe pertanto stipulato con l'Amministrazione il contratto 774/Rep., cui la ricorrente ha dato puntuale esecuzione, procedendo all'acquisto dei beni oggetto della gara sostenendo le spese direttamente correlate a tale attività.

Acclarata, pertanto, la responsabilità contrattuale dell'Amministrazione nei confronti della Società ricorrente va condannata la stessa al risarcimento del danno patito dalla Società ricorrente.

Allo scopo di addivenire alla concreta quantificazione del danno, occorre procedere, ai sensi dell'art. 34, quarto comma, del D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), alla determinazione dei criteri in base ai quali il Ministero della Difesa dovrà proporre a favore della Società ricorrente il pagamento di una somma di denaro entro un congruo termine. A tal fine il Collegio ritiene che tale proposta dovrà tener conto di tutte le spese sopportate dalla Società ricorrente per dare concreta esecuzione al contratto stipulato con l'Amministrazione, e divenuto inefficace a seguito delle pronunzie giurisdizionali sopracitate; va da sé che sulla somma così determinata, andranno calcolati gli interessi legali come per legge e la rivalutazione monetaria fino al concreto soddisfo, che dovrà avvenire nel termine di sei mesi dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notifica, se anteriore.

Il ricorso, pertanto, va accolto nei sensi sopraindicati, mentre le spese di lite vanno poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento dei danni patiti dalla Società ricorrente mediante il pagamento di una somma di denaro che sarà determinata secondo le modalità specificate in motivazione e nel termine ivi indicato.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento, a favore della Società ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida nella misura di Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Domenico Landi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

